



COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO SEZIONE N. 5 DEL 14-10-2014

OGGETTO:	ISTITUZIONE OBBLIGHI E DIVIETI NELLE PIAZZE DELLA ZTL (ZONA A TRAFFICO LIMITATO) - CENTRO STORICO DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24:00.
-----------------	---

OGGETTO:
ISTITUZIONE OBBLIGHI E DIVIETI NELLE PIAZZE DELLA ZTL (ZONA A TRAFFICO LIMITATO) - CENTRO STORICO DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24:00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Comandante della Polizia Municipale

PREMESSO:

- che con **ordinanza sindacale n.03/97** del 16 gennaio 1997 venivano istituiti divieti e limitazioni alla circolazione sull'intero territorio comunale, in attuazione al piano viario approvato con Deliberazione Consiglio Comunale nr. 81 del 17/11/1995;
- che con **Deliberazione Giunta Comunale nr.95** del 21/07/2009 veniva istituita la Zona a Traffico Limitato all'interno del centro storico di questo territorio;
- che con **Deliberazione Giunta Comunale nr.117** del 31/12/2012 venivano apportate modifiche ed integrazioni alla disciplina dell'accesso, circolazione e sosta nella ZTL (Zona a Traffico Limitato).
- che con successive ordinanze e/o disposizioni dirigenziali è stato più volte disciplinato il traffico e la sosta all'interno del centro abitato;

PRESO ATTO:

- della volontà e delle determinazioni dell'Amministrazione Comunale di rendere più fruibile le Piazze antistanti gli ingressi del Castello Normanno – Svevo e consentire alle categorie più deboli di poter usufruire in sicurezza di tutti gli spazi ivi presenti;

CONSIDERATO:

- che l'uso indiscriminato di detto bene da parte di autoveicoli arreca nocimento alle basole del pavimento ed alle griglie per la raccolta delle acque meteoriche delle richiamate Piazze che in passato hanno già dato luogo a controversie da insidie stradali rilevatesi onerose per l'Ente;

CONSTATATA:

- la presenza, agli atti di questo ufficio, del parere degli Agenti di P.M. incaricati di verificare ed esprimere motivato parere in merito alle suesposte richieste;

RITENUTO:

- per motivi di sicurezza della circolazione e per l'incolumità delle persone, per migliorare ulteriormente la viabilità nella ZTL, oltreché al fine di salvaguardare l'interesse del bene storico – culturale ed architettonico, rappresentato dal Castello Normanno – Svevo, di provvedere a limitare la viabilità nelle zone interessate, mediante l'installazione di apposita segnaletica verticale, orizzontale e di fioriere;

VISTA:

- l'**Ordinanza nr.340** del 13/06/2014 con la quale si avviava in via sperimentale, in virtù delle premesse di cui sopra, la Zona a Traffico Limitato nel centro storico in un periodo limitato compreso tra il 14/06/2014 e il 30/09/2014, il cui esito è da ritenersi positivo;
- la **Delibera n. 66** del **22/05/2014** la Giunta Comunale con la quale si intende perseguire, fra i diversi obiettivi di interesse pubblico, quello del **miglioramento complessivo della mobilità per le aree centrali**, al fine di ripristinare le fermate di TPL nel centro urbano, di moderare i flussi veicolari e contestualmente di aumentare i livelli di sicurezza stradale;
- la **Determinazione nr.448** del **17.07.2014** con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per l'attuazione del Nuovo Piano della Mobilità, finalizzato al miglioramento complessivo della mobilità per le aree centrali del Comune di Sannicandro di Bari in esecuzione agli obiettivi contenuti ed individuati con Delibera di Giunta Comunale nr. 66 del 22/05/2014;

VISTI:

- l'**art. 7** e l'**art.37, comma 3°** del D. Lgs.285/1992 (Codice della strada), nella parte in cui testualmente dispone: *"nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o, per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade"* e, inoltre, *"vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati"*;
- l'**art.107 comma 5** del D. Lgs 267/2000 nella parte in cui testualmente dispone: *"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al Capo I Titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54"*;
- l'**art.109 comma 2** del D. Lgs 267/2000 nella parte in cui testualmente dispone: *"Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione"*;

VISTI:

- gli **artt. 157** e **159** del Decreto Legislativo n. 285/92, nella parte in cui testualmente dispongono: *"salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia (**comma 2, art. 157**); "nelle strade urbane a*

senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il marciapiede sinistro della carreggiata purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri (comma 4, art. 157)" e "gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli: nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo" (comma 1, lett. a, art. 159), "nei casi di cui agli articoli 157 comma 4 e 158, commi 1, 2, 3" (comma 1, lett. b, art. 159), "in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione" (comma 1, lett. c, art. 159), "quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo" (comma 1, lett. d, art. 159);

VISTO:

- l'art. 190, comma 1, del D. Lgs. n. 285/92, nella parte in cui testualmente dispone: "*i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti;*"

RITENUTO

- di indicare immediata efficacia al presente provvedimento;

ACCERTATA

- la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della Legge 241/90 e ss. mm. (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);

VISTO:

- il Decreto Legislativo 10.09.1993 n. 360;
- il Decreto-Legge 27 giugno 2003, n.151 convertito con modificazioni dalla Legge 01/08/2003, n. 214;

VISTO:

- lo Statuto comunale;

ORDINA

l'istituzione, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, dei seguenti obblighi e divieti:

- 1) è vietata la circolazione e la sosta di tutti i veicoli nella Piazza Castello, Piazza Dante e Piazza XXIV Maggio, come da allegata planimetria;
- 2) in deroga al precedente *punto 1)* sarà consentito il transito ai residenti ed aventi diritto in possesso di regolare autorizzazione per raggiungere la propria abitazione per motivi familiari e o per consentire il carico e scarico rimanendo l'inibizione alla sosta a carico degli stessi.
- 3) di confermare la chiusura al traffico veicolare dell'accesso alla Zona a Traffico Limitato da Via Ponticello, mediante la installazione di idonea segnaletica verticale e di apposizione di fioriere con funzioni di arredo e di salvaguardia del transito pedonale, carrozzine e di diversamente abili.
- 4) di confermare l'istituzione del doppio senso di marcia su Via Bavaro, regolato da senso unico alternato, con diritto di precedenza per i veicoli in uscita dalla ZTL.

- 5) di installare idonee fioriere con funzioni dissuasive per il traffico veicolare in Piazza Castello angolo via Bavaro ed in Piazza Dante angolo Piazza Vecchio Carmine;
- 6) è consentita la sosta per i residenti ed aventi diritto della intera ZTL lungo la Via Ten. F. Bolognese e Piazza Vecchio Carmine, limitatamente entro gli stalli opportunamente delimitati con segnaletica orizzontale.
- 7) è istituita una ulteriore postazione in favore della speciale categoria Diversamente Abili in Via Marconi, di fronte al civico 4.
- 8) è sempre disposta, nei confronti di chiunque, residenti e non, la rimozione dei veicoli qualora la loro sosta dovesse costituire grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale o dovessero impedire l'accesso alle abitazioni o rendere difficoltoso il transito dei pedoni (**art. 157 e art. 159 comma 1, lett. c**, del D. Lgs.285/1992).
- 9) la circolazione nelle predette Piazze sarà consentita esclusivamente alle Forze di Polizia, ai mezzi di soccorso, ai cittadini residenti ed aventi diritto, percorrendo il percorso più breve.

DISPONE

- che è fatto obbligo agli **organi di polizia stradale** (art.12 D. Lgs.285/1992) di far osservare i contenuti della presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alle sanzioni previste dal D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- che avverso il presente provvedimento, in relazione alla apposizione della segnaletica o alla natura dei segnali apposti, può essere proposto **ricorso amministrativo** ai sensi dell'art.37, comma 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro 60 (sessanta giorni) e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada);
- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" contro il presente provvedimento è ammesso il **ricorso al T.A.R. - Puglia - Sezione Bari** entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line del presente provvedimento contenuto all'interno del sito istituzionale: <http://www.comune.sannicandro.bari.it> o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari;
- ovvero, in alternativa al ricorso al T.A.R. - Puglia, è ammesso il **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica** entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui al punto precedente.
- l'annullamento dell'ordinanza nr.4 del 13/10/2014.

FORMULA ESECUTIVA

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio e nell'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi per il quale adempimento sarà trasmessa **all'Ufficio messi comunali**;

Responsabile del procedimento è il **Comandante della Polizia Municipale** con sede in Sannicandro in Bari (BA) via Municipio nr.1 - Tel. 080-632014.

IL COMANDANTE DELLA P.M.

Cap. di P.M. TORRES Giuseppe

PARERE DEL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Si attesta la **regolarità** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'**art.147-bis comma 1**, del D. Lgs. Nr.267/2000 e del Regolamento comunale dei controlli interni, dando atto che il provvedimento, per come è formulato, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente.

Sannicandro di Bari, li _____

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
IL COMANDANTE DELLA P.M.**
Cap. di P.M. TORRES Giuseppe

PUBBLICAZIONE

Nr. _____

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente in data _____ per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pietro BALBINO

*Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Torres*

PUBBLICAZIONE

N. _____

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente il 14-10-14 e per 15 giorni consecutivi sino al 29-10-14.

Il Responsabile dell'Albo

Il Segretario Comunale
